

**FEAMP 2014/2020 - MISURA 5.69**  
***Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura***  
**Deliberazione n. 769 del 24/05/2021 - Avviso pubblico annualità 2021**

## FAQ

1. **Al paragrafo 7.2 dell'Avviso pubblico "Congruità della spesa" in riferimento alla presentazione dei preventivi è previsto che:** *"Le richieste e i preventivi ricevuti dalle ditte fornitrici interpellate devono essere corredati dalle rispettive ricevute di consegna e ricezione".*

Si chiede che documenti in particolare bisogna allegare con riferimento alla richiesta di preventivo ed alla ricezione del preventivo.

Nel caso di richiesta dei preventivi, occorre allegare oltre alla richiesta, ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna.

Nel caso di ricezione dei preventivi, occorre allegare oltre ai preventivi la ricevuta di consegna completa, composta dai file "postacert.eml" contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed anche il file "dati-cert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio).

2. **Al paragrafo 7.2 "Congruità della spesa" con riferimento all'utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata (PEC) sia in sede di richiesta di preventivo che per l'invio da parte del fornitore.** Si chiede quali documenti è necessario allegare per dimostrare la tracciabilità della richiesta e della ricezione dei preventivi nel caso di fornitori esteri, per i quali non è possibile l'utilizzo della PEC in quanto prevista solo in Italia.

Nel caso di fornitori che hanno sede esclusivamente all'estero, al fine di documentare le richieste e le ricezioni dei preventivi, in deroga a quanto stabilito dall'Avviso pubblico al paragrafo 7.2, occorre inoltrare unitamente alla richiesta del preventivo, la mail di invio corredata dalle ricevute di conferma di recapito e di conferma di invio.

Invece, in fase di ricezione, i preventivi devono essere accompagnati dalla mail di inoltro.

3. **Paragrafo 13 "Criteri di selezione".**

Premesso che:

- Il punteggio sarà assegnato dal gruppo incaricato della valutazione delle domande pervenute in rapporto al progetto nel suo complesso e alla documentazione presentata ai fini dell'ottenimento del punteggio che non è integrabile;
  - Il mancato mantenimento del punteggio in sede di rendicontazione finale prevede la ridefinizione della graduatoria, conseguentemente, qualora le risorse non consentissero lo scorrimento di tutta la graduatoria, se del caso, il contributo concesso sarà ridefinito o revocato.
- a) **In merito al criterio O9.** *"L'operazione prevede campagne di comunicazione e azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale"* nelle note viene specificato di *"Descrivere nella relazione tecnica di cui al paragrafo 9, lettera a)"*. Si chiede di specificare che cosa si debba intendere con "descrivere", ovvero che cosa la ditta richiedente deve produrre per ottenere l'assegnazione del punteggio.

Si precisa innanzitutto che il criterio O9 prevede le campagne di comunicazione e azioni di brand management strettamente inerenti all'operazione proposta con la domanda di contributo, pertanto:

- nel caso in cui siano stati già stipulati contratti che prevedono campagne di comunicazione o brand management, dovranno essere allegati in domanda copia di tali contratti che andranno citati e descritti anche nella relazione tecnica;
- nel caso in cui si ha l'intenzione di realizzare campagne promozionali, è necessario descrivere nella relazione il tipo di campagna/ brand management che si intende avviare ovvero le azioni di comunicazione e brand management che si intendono svolgere.

In ogni caso, in sede di domanda di saldo del contributo, al fine del mantenimento del punteggio, dovrà essere dimostrata tramite l'esibizione di idonea documentazione (contratti – qualora non presentati in fase di domanda di contributo - articoli pubblicati su giornali specializzati, video, materiale divulgativo in genere, iniziative, ecc.), lo svolgimento delle campagne promozionali descritte in fase di presentazione della domanda.

- b) In merito al criterio 010** *“L’operazione prevede interventi volti all’utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte locali o da impianti acquicoli della regione”* e nelle note il bando specifica di *“Descrivere nella relazione tecnica di cui al paragrafo 9, lettera a)”*. Si chiede di specificare che cosa si debba intendere con *“descrivere”*, ovvero che cosa la ditta richiedente l’investimento debba produrre per ottenere l’assegnazione di questo punteggio.

Ai fini della valorizzazione del criterio 010 in fase di presentazione della domanda è necessario descrivere nella relazione tecnica gli interventi finalizzati all’utilizzo del prodotto locale trattato e al fine di valorizzare il coefficiente C è necessario fornire documentazione idonea a comprovare l’acquisto del prodotto locale e del prodotto totale trattato mediante la presentazione di fatture di acquisto.

- 4.** L’Avviso pubblico prevede che *“gli allegati in genere possono essere firmati digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 s.m.i e norme collegate, oppure sottoscritta con forma autografa...”*. Allo stesso tempo l’Avviso pubblico al paragrafo 8 prevede che *“La domanda [...] deve essere inviata con file esclusivamente in formato PDF”*.

Si chiede pertanto se vengono accettati file firmati digitalmente con estensione *“PDF.P7M”* e quindi con firma modalità *“CADES”*, oppure file in formato *“PDF”* e firma con modalità *“PADES”*.

Per la presentazione delle domande di contributo è possibile sottoscrivere la domanda e i suoi allegati con firma digitale. Le firme digitali di tipo CADES e PADES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni *<\*.p7m>* e *<\*.pdf>*, pertanto saranno accettati file firmati digitalmente con entrambe le tipologie.

- 5. Nel paragrafo 7.3 lettera f)** dell’Avviso pubblico sono previsti tra le spese ammissibili gli *“investimenti per l’introduzione e/o ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile quale l’impianto fotovoltaico; tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale annuo e solo qualora non sia prevista l’immissione in rete per la vendita dell’energia prodotta”*.

Si chiede che cosa si intende con l’inciso *“non sia prevista l’immissione in rete per la vendita dell’energia prodotta”*.

Al paragrafo 9 lettera o) dell’Avviso pubblico è previsto la presentazione *“in caso di intervento volto al risparmio energetico ed alla produzione di energie rinnovabili, relazione a firma di un tecnico abilitato che descriva: ...ed attesti che: ... - non è prevista l’immissione in rete per la vendita dell’energia prodotta;”* si chiede se sia sufficiente un’attestazione del tecnico che specifica che non verranno stipulati contratti e/o emesse fatture da parte del beneficiario per la vendita dell’energia da parte dell’azienda.

E' consentita l'immissione in rete dell'energia nei periodi di produzione superiore al fabbisogno aziendale e il prelievo dalla rete nei momenti in cui il fabbisogno di energia è superiore alla produzione.

Non è consentito l'immissione in rete per la vendita dell'energia nei periodi di produzione superiore al fabbisogno.

Pertanto, il tecnico abilitato nella relazione prevista dall'Avviso pubblico al par. 9 punto o), dovrà attestare che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico proposto non verrà immessa in rete per la vendita.

6. **L'Avviso pubblico al paragrafo 3. "Interventi ammissibili"** prevede alla lettera a) gli interventi che *"contribuiscono a risparmiare energia a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti"* e alla lettera d) gli interventi che *"si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali"*.

In relazione a quanto sopra riportato, si chiede se è possibile partecipare con un intervento in parte strutturale ed in parte tecnologico che preveda, attraverso un processo industriale, la trasformazione delle valve delle vongole in polvere di carbonato/fosfato di calcio e microelementi anche risultante dalla lavorazione di altri stabilimenti, per essere utilizzato come integratore alimentare ad uso zootecnico.

Premesso che al paragrafo 7.3 lettera h) è precisato che sono ammesse unicamente opere edilizie ed impiantistiche strettamente collegate agli investimenti proposti **purché non riferite all'intero sito produttivo.**

Fermo restando che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 5 dell'Avviso pubblico, i soggetti ammissibili a finanziamento sono le "micro, piccole e medie imprese" che operano del settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è possibile proporre quale intervento una linea di lavorazione delle valve delle vongole derivanti dalla propria attività di trasformazione principale non è pertanto prevista la possibilità di trasformare scarti provenienti da altri stabilimenti.

7. **Al paragrafo. 7.2 "Congruità della Spesa" dell'Avviso pubblico** è previsto l'obbligo di redigere un computo metrico estimativo utilizzando i prezziari in esso indicati e sulla base del medesimo di redigere due preventivi. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici si chiede come operare in quanto i componenti indicati nei prezziari di riferimento sia CCIAA che DGR 512/2018 e s.m.i. ed in particolare, la taglia dei pannelli fotovoltaici è obsoleta o uscirà a breve dalla produzione quindi i fornitori non sono già più in grado di offrire quanto presente sul prezziario (taglia massima dei pannelli fotovoltaici su DGR 512/2018 290W - taglie commerciali in uso attualmente da 360W a 390W).

Visto quanto sopra evidenziato si chiede come comportarsi in caso di obsolescenza del pannello fotovoltaico in corso di investimento. Verrà considerato un adeguamento tecnico o una causa di forza maggiore?

Al fine di definire la congruità dei prezzi relativi ad opere edilizie ed impiantistiche (elettriche, idrauliche) strettamente collegate agli investimenti proposti e di impianti ad energia rinnovabile quale l'impianto fotovoltaico le cui voci di spesa non risultino nei prezziari indicati dall'Avviso pubblico (prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento e prezzario DGR 512/2018 e s.m.i.), o nel caso in cui siano riportate voci di spesa con caratteristiche diverse da quelle che si intende realizzare, come espressamente previsto dall'Avviso pubblico nel paragrafo 7.2 "i prezzi devono essere determinati mediante un'analisi dettagliata per singola voce di spesa, adottando la metodologia proposta dalle Linee guida riportate dalla sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 512/2018. Tale analisi deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato".

Si precisa che la metodologia riportata nelle Linee guida individua la modalità con cui procedere per l'effettuazione dell'analisi del prezzo di un'opera o di una lavorazione alla luce di quanto definito dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163" che in particolare al comma 2 stabilisce che *"Per eventuali voci*

*mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;...".*

Quindi se il pannello oggetto di interesse, non è previsto nei sopraccitati prezziari, il computo metrico estimativo dovrà essere elaborato alla luce dell'analisi dei costi effettuata dal tecnico abilitato in base ai prezzi correnti di mercato. Tenuto conto del computo estimativo potranno essere emessi i preventivi.

Premesso che quanto richiesto in merito alla valutazione di un eventuale adattamento tecnico in corso d'opera non è oggetto di FAQ relative alla presentazione della domanda. Si precisa che l'eventuale obsolescenza del pannello fotovoltaico in corso di investimento come, tra l'altro, specificato nelle "Linee Guida delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020", non può integrare in alcun modo una causa di forza maggiore che si determina in circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata.

Pertanto, l'eventuale adattamento tecnico potrà essere valutato solo se preventivamente comunicato ai sensi di quanto disposto dall'Avviso pubblico al paragrafo 17.2..

8. Poiché l'Avviso pubblico prevede per l'elaborazione del computo metrico il *"più recente Prezzario della CCIAA della Provincia, nel cui territorio sarà realizzato l'investimento, ovvero, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, in base al Prezzario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 512/2018 e ss.mm.ii"*

E' a discrezione del tecnico abilitato che elabora il computo metrico ovvero l'analisi dei costi individuare le voci di prezzario più idonee alla casista di intervento che si intende realizzare utilizzando nel contempo anche voci di costo provenienti ora da un prezzario ora dall'altro.

9. Gli allegati all'Avviso pubblico riportano tutti l'obbligo di allegare il Documento di identità del firmatario, anche quelli che non sono Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà (art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) compresa la Domanda – Allegato A.  
Si chiede di volere chiarire se è necessario presentare a corredo di ogni allegato previsto dall'Avviso pubblico il documento d'identità del sottoscrittore.

Si informa che al fine di rendere completi ed omogenei gli allegati all'Avviso pubblico con l'intento di ricordare al richiedente le modalità di sottoscrizione è stato predisposto ciascun modello, tenendo conto di analoghe prescrizioni. Ad ogni modo, sarà sufficiente allegare per ogni sottoscrittore un unico documento d'identità in corso di validità.